

NOTARIORUM ITINERA

VII

Liber sententiarum
potestatis Mediolani
(1385)

Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi



a cura di

ALESSANDRA BASSANI, MARTA CALLERI e MARTA LUIGINA MANGINI



GENOVA

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Palazzo Ducale

2021

Notariorum Itinera

VII

Collana diretta da Antonella Rovere

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Liber sententiarum
potestatis Mediolani
(1385)

Storia, diritto, diplomatica
e quadri comparativi



a cura di
Alessandra Bassani, Marta Calleri e Marta Luigina Mangini



GENOVA 2021

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Il volume è stato sottoposto in forma anonima ad almeno un revisore.

This volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

Intorno al Liber sententiarum potestatis Mediolani e ad altre fonti giudiziarie. Alcune note conclusive

Giovanni Minnucci
giovanni.minnucci@unisi.it

Ho accolto con vero piacere il gentile invito di Alessandra Bassani, Marta Calleri e Marta Luigina Mangini, di predisporre alcune note conclusive destinate ad essere accolte in questo volume che racchiude non poche ed importanti riflessioni sul *Liber sententiarum potestatis Mediolani* – nonché su altre rilevanti fonti documentali e sulle connesse realtà istituzionali – in tema di processo penale nell’età intermedia: testo che prosegue l’esperienza avviata con il Convegno di studi del dicembre 2019 (*Il Liber sententiarum communis Mediolani 1385. Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*) al quale sono stato onorato di partecipare. Una partecipazione minimale nel corso della quale, in sede di dibattito, ebbi modo di esprimere alcune opinioni – che forse sono alla base della imprudente decisione di coinvolgermi anche in questa nuova impresa – e che ora mi permetto, almeno in parte, di riprendere. Le integrerò con ulteriori riflessioni dettate dalla lettura dei contributi che qui sono racchiusi e che, proprio in esito alla gentile richiesta ricevuta, cercherò di passare brevemente in rassegna, nel tentativo di mostrare quali e quante riflessioni siano emerse dalla lettura critica delle fonti normative e degli incartamenti processuali, alla luce di un approccio volutamente e saggiamente pluridisciplinare.

Da un punto di vista generale – come ho già avuto modo di affermare in altra sede – il diritto processuale costituisce, da sempre, il banco di prova per verificare la reale volontà dell’ordinamento di tutelare i diritti e gli interessi dei consociati, perché è proprio in sede processualistica che si concretizzano le situazioni soggettive e oggettive che aprono le porte alla richiesta della protezione giurisdizionale dei diritti, e si perseguono gli autori di comportamenti meritevoli di sanzione. L’età intermedia, che è caratterizzata da una pluralità di ordinamenti, conosce aperture e chiusure, distinzioni e diversità di trattamento giustificate e regolate nelle forme più diverse, talvolta anche in considerazione dello stato soggettivo dei richiedenti la regolamentazione dei propri diritti e interessi attraverso l’intervento del giudice. Lo attestano le numerose ed autorevoli indagini che hanno avuto ad oggetto l’esame del pensiero dei giuristi, in relazione agli istituti processuali ed al loro storico evolversi.

Ma è altresì vero che, per una piena comprensione del fenomeno processuale, gli studi esclusivamente dedicati alle elaborazioni della dottrina, pur essendo impre-

scindibili, potrebbero non risultare sufficienti. È ugualmente necessario, infatti, circoscrivendo l'indagine a una o più realtà territoriali, gettare quanto meno uno sguardo alle fonti dello *ius proprium*, ma soprattutto alle decisioni giudiziali, che necessitano di essere approfonditamente studiate per verificare come effettivamente venne amministrata la giustizia; quali gli schemi o le forme processuali adottate; a quali fonti gli 'attori' del processo fecero ricorso; quale fu l'impatto della dottrina giuridica e dello *ius commune*; quale, infine, l'*humus* culturale, politico e sociale che caratterizzava l'epoca in esame, desumendolo anche dalla lettura delle carte processuali. Ed è proprio a tale non facile compito – racchiuso, in ragione delle fonti studiate, nell'ambito della giustizia penale – che gli autori di questo pregevole volume, ricorrendo alle rispettive competenze scientifiche, si sono molto appropriatamente e assai lodevolmente dedicati.

Il testo è preceduto da un'ampia e dotta introduzione di Claudia Storti che, dopo essersi opportunamente soffermata sulla storia del più antico registro delle sentenze milanesi (1385), e dopo averne sottolineato l'importanza contestualizzandola con la situazione politica della Milano viscontea, ha ampiamente tratteggiato, sulla base della documentazione esistente, e con la competenza che le è propria, il ruolo assunto dalla figura podestarile, anche alla luce dei decreti appositamente emanati da Gian Galeazzo Visconti. Ne emerge un quadro composito, al quale non sono ovviamente estranee tensioni di carattere politico – ancorché la documentazione conosciuta non consenta di accertare se vi furono processi di tale natura – che prelude ad una completa illustrazione delle caratteristiche regolative della giurisdizione penale milanese: tema colmo di sfaccettature che, come giustamente sottolinea la Storti, può offrire spunti di riflessione sotto numerosi profili (psicologici, sociologici, culturali) e che, per essere pienamente compreso, abbisogna anche del contributo degli storici del diritto. Ed è innanzitutto a questi ultimi che, *ratione materiae*, intendo volgere immediatamente lo sguardo.

Appropriatamente introdotto da un'ampia e documentata riflessione condotta alla luce di una autorevole letteratura che si è occupata dell'amministrazione della giustizia criminale in età intermedia, e delle forme o schemi processuali che la caratterizzarono, il saggio di Chiara Valsecchi, che si addentra nella lettura critica di una interessante documentazione processuale, dimostra come in età viscontea si sia affermata la procedura *per viam inquisitionis*, pur con qualche comprovata eccezione, statutariamente prevista, come ad esempio in tema di adulterio: crimine che viene perseguito tramite un'apposita *accusatio* proveniente dalla parte lesa. Tutto ciò è dimostrato, come attestano le fonti, dall'uso continuo della formula, «fama publica precedente et clamoxa insinuacione subsequente non a malivolis nec suspectis per-

sonis sed fidedignis». Una terminologia, utilizzata anche in tema di *denunciatio*, che richiama – come è stato giustamente sottolineato – quella già presente, circa due secoli prima, nella decretale innocenziana *Qualiter et quando* (*Comp. III* 5.1.4 = *X* 5.1.17), successivamente completata nella sua formulazione nel Concilio Lateranense IV del 1215 (*Comp. IV* 5.1.4 = *X* 5.1.24): « si per clamorem et famam ad aures superioris pervenerit, non quidem a malevolis et maledicis, sed a providis et honestis, nec semel tantum, sed saepe, quod clamor innuit et diffamatio manifestat », la cui ispirazione trova fondamento, com'è noto, nelle narrazioni della Sacra Scrittura (*Gen.* 18.21; *Lc.* 16.2). Una evidente dimostrazione che le finalità della giustizia criminale, racchiuse nell'espressione « Quoniam rei publicae interest ut crimina non remaneant impunita », che costituisce l'*incipit* della *Summula de criminibus*, redatta prima del 1215, dall'arcidiacono di Bologna Tancredi, sono ormai definitivamente consolidate anche nelle realtà istituzionali territoriali, attraverso l'uso di plurime e coesistenti forme processuali.

L'esame di incartamenti processuali criminali risulta utilissimo non solo per verificare la rispondenza o meno delle procedure seguite nelle aule dei tribunali con le disposizioni statutarie e con lo *ius commune*, al quale le prime, come si è visto, talvolta si ispirano, o per evidenziare gli schemi processuali di volta in volta adottati; da quelle stesse carte, infatti, possono trarsi utili informazioni in relazione al diritto penale sostanziale e alla sua concreta applicazione in sede giudiziale. Lo dimostrano molti degli studi consegnati alle pagine del nostro volume.

L'*iniuria* e l'*insultus* – reati commessi con una certa frequenza anche nell'epoca considerata – sono stati approfonditamente indagati da Raffaella Bianchi Riva. La genericità definitoria del primo, spesso racchiusa nell'espressione « omnia quod contra ius factum est », abbisognava di essere esplicitata anche alla luce delle carte processuali. Ne emerge la configurazione del crimine come offesa all'onore, che può sostanziarsi nell'uso di espressioni verbali, o in gesti concreti che possono costituire di per sé un oltraggio alla persona: soggetto, quest'ultimo, di cui va tenuto in considerazione lo *status* di appartenenza. Un reato che progressivamente viene affidato alla giustizia pubblica, nel convincimento che anche questa fattispecie debba essere fatta oggetto di una pubblica pena, non solo perché in tal modo si tutela la convivenza civile, ma anche perché la misura punitiva – com'è attestato da un'ampia ed autorevole dottrina precedente e coeva – svolge un vero e proprio ruolo 'educativo' attraverso l'*exemplum* sanzionatorio. Il ricorso all'uso di una procedura condotta « summarie et sine strepitu et figura Iudicii », nuovamente attesta – perché qui sembra evidente l'implicito richiamo al precedente normativo costituito dalla *Clementina* 'Saepe' (*Clem.* 5.11.2) – l'influenza che il diritto comune esercitava nei confronti

degli *iura propria* sotto il profilo della procedura. Ampio spazio viene dedicato nello studio della Bianchi Riva anche all'*insultus*, inteso come una vera e propria aggressione a mani nude, o con strumenti atti ad offendere. Ma oggetto di tali comportamenti delittuosi potevano essere anche le magistrature comunali e lo stesso signore di Milano: eventi lesivi che l'ordinamento visconteo reprime come veri e propri attentati alla persona del *princeps*. Ne emerge un quadro di grande interesse – anche per la dovizia delle numerose situazioni di fatto criticamente studiate dall'autrice – dove ben si illustra un tema, apparentemente lineare, ma colmo al contrario di numerose e significative varianti, sotto il profilo processuale e sostanziale.

Non poteva mancare, anche al fine di delineare un quadro più completo della società milanese di fine Trecento, uno studio che prendesse in esame i reati contro il patrimonio, quali il furto e la rapina, con pertinenti rinvii alle elaborazioni teoriche dovute alla dottrina più autorevole. Preceduto da una utilissima analisi ricostruttiva, finalizzata ad illustrare l'evolversi della legislazione statutaria milanese presumibilmente vigente all'epoca della redazione del *Liber sententiarum*, considerato che, del *corpus* statutario visconteo, è pervenuta sola la redazione successiva risalente al 1396, il contributo di Roberto Isotton tratteggia un interessante ritratto sotto il profilo procedurale e sostanziale, dal quale emerge una progressiva 'pubblicizzazione' della giustizia punitiva, ancorché resti ancora presente, com'è attestato almeno in un caso, qualche rarissima traccia di forme 'negoziare'. Per la persecuzione di tali reati, in ogni caso, è confermata la dimensione inquisitoriale del processo penale – tema sul quale ci siamo già soffermati – comunque caratterizzata dalla presenza degli istituti della querela e della denuncia, e dalla pubblica fama (« clamosa insinuatio ») attestata da « fidedignae personae ». Una procedura che spesso giunge a conclusione con la condanna dell'imputato grazie all'intervenuta confessione: argomento che viene criticamente esaminato dall'autore, soprattutto in relazione all'uso della tortura.

Per un più approfondito esame della documentazione a disposizione occorreva dedicare congruo spazio anche alla conclusione dei procedimenti giudiziari. Ed è a questo non facile compito che si è utilmente dedicata Alessandra Bassani la quale si è giustamente soffermata sulle sentenze di assoluzione attestate dal *Liber sententiarum*: una documentazione che dimostra non solo l'affermarsi di una procedura condotta entro termini temporali piuttosto stringenti, attraverso l'esperimento delle necessarie testimonianze a carico o a discolta, evidentemente finalizzate all'accertamento dei fatti narrati, ma anche l'uso di formule conclusive che, pur essendo assai distanti da quella che noi oggi siamo abituati a chiamare 'motivazione della sentenza', riescono a farci comprendere quale sia stata la *ratio* sottesa alla decisione del giudice. Decisioni che attestano sia la competenza professionale del giudicante – una competenza

sicuramente derivante da studi giuridici e da prassi consolidate ormai acquisite – sia l'importanza progressivamente assunta dai giudici di sindacato che non si limitavano a perseguire i sempre possibili casi di corruzione, ma anche l'inosservanza delle norme statutarie poste a presidio di una corretta amministrazione della giustizia.

La necessaria multidisciplinarietà dell'approccio alle fonti giudiziarie e normative oggetto del volume è attestata da ulteriori ed approfonditi contributi che, di per sé, costituiscono un indiscutibile arricchimento dell'opera sotto il profilo critico ed epistemologico.

La condizione processuale della donna che, per il solo fatto di esser tale, risultava, almeno nelle fonti normative e dottrinali, profondamente differenziata rispetto a quella dell'uomo, non poteva non suscitare una specifica indagine, ad ampio spettro, alla luce della documentazione conservata nel *Liber sententiarum*. E a questo compito si è accinta con risultati innovativi Beatrice Del Bo che, attraverso la lettura delle carte processuali, ha potuto evidenziare una disparità di trattamento nei confronti del genere femminile soprattutto sotto il profilo semantico: una chiave di lettura che dimostra l'uso da parte dell'autorità giudicante di attributi specifici tesi ad evidenziarne alcune caratteristiche (superbia, audacia, temerarietà e imprudenza) solo allorché fossero autrici autonome del crimine senza il concorso di un complice di sesso maschile. Emergono, da quegli incartamenti, figure femminili appartenenti a diversi strati sociali, spesso oggetto di interventi dell'autorità, tendenti a realizzare un vero e proprio controllo non solo nei confronti di quelle che si potrebbero definire, in ragione del loro *status* sociale, come 'emarginate', ma anche di quelle socialmente integrate; emerge, al contempo, una figura che, pur di prendersi il diritto di parola nello spazio pubblico – un diritto che alle donne, nell'epoca in esame, viene costantemente limitato se non negato – subisce la sottoposizione ad una vera e propria pena del contrappasso finalizzata a zittirla per sempre: una pena brutalmente 'esemplare'.

Lo *status* sociale, l'importanza o meno degli studi compiuti, la provenienza geografica di coloro che vennero chiamati a ricoprire incarichi giudiziari in età viscontea fra XIV e XV secolo, costituiscono le linee guida del contributo, indubbiamente molto interessante, che si deve a Fabrizio Pagnoni, il quale sottolinea come le carriere degli appartenenti alle *familiae* podestarili, caratterizzate dall'esistenza di relazioni e rapporti, se non dall'appartenenza alle oligarchie cittadine, spesso prescindevano dall'acquisizione del titolo dottorale, prevalendo, quale requisito, l'iscrizione ai *collegia* e l'esperienza maturata in ambito giudiziario. Ne emerge un quadro composito dal quale, alla luce della documentazione oggetto di studio, si può correttamente desumere che gli sviluppi di carriera di costoro furono strettamente correlati al ceto sociale di appartenenza: con la progressiva acquisizione di

ruoli di peso all'intero delle realtà locali, ma anche, dopo aver ottenuto un primo ufficio di natura giudiziaria, come base per salire progressivamente nella scala gerarchica della professione o per accedere ad incarichi assai più prestigiosi.

Una prospettiva indubbiamente innovativa è quella che caratterizza l'indagine compiuta da Marina Gazzini. Giustamente preceduto da una indagine bibliografica in ragione del tema trattato – una letteratura piuttosto scarna in verità, soprattutto per l'area italiana – il contributo della studiosa si sofferma sulla punibilità degli animali, sia sotto il profilo civile, sia penale. Attestato da una serie di fonti di tipo normativo e consuetudinario, qui inizialmente indagate, ed affrontato anche dalla dottrina giuridica e teologica, alle quali vengono dedicate alcune opportune sottolineature, il tema, apparentemente singolare, risulta suscettibile – come giustamente sottolinea l'autrice – di nuovi ed interessanti sviluppi, attraverso un'indagine sistematica, da svolgersi per l'area italiana, soprattutto alla luce della legislazione statutaria, di cui questo interessante lavoro costituisce la necessaria ed apprezzabile premessa.

In un volume che intende approfondire la storia del processo penale non può evidentemente mancare una riflessione sotto il profilo archivistico, diplomatico e paleografico: ed è in questo non facile compito che si sono avventurati non pochi degli autori presenti in questo volume. Lo ha fatto, ad esempio, Marta Luigina Mangini che, con felice metafora, ha assimilato il *Liber sententiarum* alla punta di un iceberg, con ciò volendo sottolineare che questa documentazione, a causa della perdita pressoché totale di quella precedente – e quindi sino ad oggi considerata come la più antica testimonianza scritta – pur costituendo un proficuo terreno di indagine, non è l'unica alla quale poter far ricorso per poter illuminare la vicenda giudiziaria milanese del XIV secolo e di quello precedente. Lo dimostrano le apposite e proficue indagini compiute dall'autrice in più di un fondo archivistico, il che consente di affrontare indirettamente il tema oggetto di indagine attraverso l'analisi di una cospicua serie di documenti.

L'importanza di studi di questo tipo, anche per il tema del quale ci stiamo occupando, viene confermato dal contributo di Marta Calleri sul *Cartularium* del Podestà di Savona del 1250. Preceduto da una dotta introduzione codicologica – profilo che viene correttamente ripreso anche nel prosieguo del saggio – il testo illustra, alla luce di quanto ci è conservato, gli schemi processuali adottati, le tipologie di reato, l'elevato tasso di litigiosità femminile e l'uso, da parte di queste ultime, di un linguaggio piuttosto colorito e indubbiamente volgare, il che attesta non solo la provenienza popolare di molte delle donne perseguite dalla giustizia penale, ma anche la meticolosità con la quale i notai riproducevano le testimonianze rese.

Al sistema dei registri giudiziari trecenteschi di Vercelli e alle loro connessioni con quelli finanziari, in ragione dell'irrogazione di sanzioni pecuniarie, è dedicato lo

studio di Antonio Olivieri che, con indiscutibile perizia e competenza, si addentra nei metodi e nelle tecniche di redazione notarile, così riuscendo a delineare un quadro più esauriente e completo dell'amministrazione della giustizia e delle interconnessioni esistenti fra le diverse documentazioni.

Del tema dei *Libri* altrove si occupa lo studio di Corinna Drago Tedeschini: un contributo che si spinge nella lettura critica dei documenti pugliesi del XIV secolo, finalizzato ad evidenziare l'esistenza in quel territorio di magistrature itineranti (i giustizieri) – talvolta fatte oggetto di procedure, a livello di amministrazione centrale, a seguito di *murmurationes* che ne evidenziavano le presumibili angherie – alle quali viene demandata l'amministrazione della giustizia alla luce di schemi processuali che l'autrice riesce a delineare *per exempla*, con ciò contribuendo ad illustrare le eventuali differenze con analoghe e coeve forme processuali, ed arricchendo il volume attraverso un utile profilo comparativo.

Di grande interesse, infine, non solo per l'importanza della realtà politico-istituzionale oggetto di indagine, ma soprattutto per gli indiscutibili profili innovativi che ne emergono, risulta il contributo di Maddalena Modesti. Attraverso uno studio originale, condotto in particolare sotto il profilo della disciplina diplomatica, soprattutto sulle 'carte di corredo' conservate nell'Archivio di Stato di Bologna, vale a dire sulla documentazione allegata agli atti e ai registri processuali, è possibile approfondire la struttura del processo criminale e delle sue varie forme, avendo particolare riguardo alle scritture prodotte. Di particolare interesse, a mio parere, alla luce di questo contributo, dovrebbero risultare i *consilia* resi dai giuristi, nonché i documenti prodotti *ante* e *post litis contestationem*, ma soprattutto quelli relativi alla *litis contestatio* propriamente detta, perché consentono di comprendere meglio, in tutte le sue complesse sfaccettature, questo specifico istituto processuale. Una documentazione ricchissima, quindi, che getta ulteriore luce anche sui formulari dei notai, sul loro evolversi, e sull'importanza del ruolo progressivamente acquisito dal notariato anche nell'ambito dell'amministrazione della giustizia penale.

Contributi che complessivamente attestano l'importanza – oserei dire la imprescindibilità, come per il tema in esame – della dimensione archivistica, paleografica e diplomatica, nella ricerca storica.

Intorno alla metà del XII secolo, per descrivere il processo penale, il primo dei glossatori canonisti, Paucapalea, nel *Prologo* alla *Summa decretorum*, faceva esplicito riferimento, come necessario testo di ispirazione, alla Sacra Scrittura: «Placitandi forma in paradiso primo videtur inventa, dum prothoplastus de inobedientiae crimine ibidem a domino interrogatus criminis relatione sive remotione usus culpam in coniugem removisse autumat dicens: 'mulier, quam dedisti, dedit mihi et comedi'».

(Gen. 3.12). Deinde in veteri lege nobis tradita, dum Moyses in lege sua ait: ‘In ore duorum vel trium testium stabit omne verbum’ (Deut. 17.6; 19.15)». Il processo, nell’epoca successiva, si era progressivamente affinato; la dottrina, anche alla luce delle fonti giuridiche conservate nel *Corpus iuris civilis* giustiniano, e di non poche e rilevanti decretali pontificie — talvolta ispirate alle narrazioni della Scrittura, talaltra derivanti da specifiche esigenze di giustizia — provvedeva alla redazione di *ordines iudicarii* e *Tractatus*; si affermavano e consolidavano, contestualmente, numerose realtà istituzionali territoriali che si dotavano, anche su queste tematiche, delle rispettive fonti normative. Si giungeva così alle grandi elaborazioni teoriche di fine Duecento — sto pensando ad esempio, ad Alberto da Gandino, al quale più volte, in questo volume si fa opportunamente rinvio, e di cui quelle prime opere costituirono la indiscutibile premessa — che rappresentano la solida base su cui saranno costruiti i grandi edifici processual-penalistici delle epoche successive.

Ma l’amministrazione della giustizia penale, nel suo storico divenire, non può essere conosciuta, come abbiamo sostenuto sin dall’inizio, unicamente alla luce dei testi normativi e delle importantissime riflessioni della dottrina che si cimentò nella loro interpretazione. Lo dimostra questo bel volume che, per alcuni aspetti, costituisce una proficua prosecuzione dei lavori pionieristici compiuti nel secolo scorso. I contributi che vi sono racchiusi attestano, infatti, che proprio quelle imprescindibili conoscenze, in unione con altri approcci epistemologici di pari importanza ed efficacia — ed è questo forse l’elemento che, più di ogni altro, mi pare meritevole di una sottolineatura complessiva e conclusiva — consentono di scandagliare, alla luce delle fonti, il funzionamento della giustizia criminale di una specifica realtà politico-istituzionale, in un determinato periodo storico, e di gettare anche lo sguardo, sotto il profilo comparativo, ad altre realtà coeve. La lettura di questo volume, pertanto, non può non indurre ad auspicare che tali lodevoli e faticose iniziative vengano proseguite, sia per studiare la storia giudiziaria milanese dell’epoca successiva, sia quella di altre realtà territoriali e istituzionali, ancora oggi poco indagate, nel tentativo di approfondire sempre di più, con il concorso di plurime competenze scientifiche, l’evoluzione del processo penale nell’età intermedia.

I N D I C E

	pag.	
<i>Presentazione</i>	5	
Claudia Storti, <i>1385: un anno tra politica e giustizia a Milano</i>	»	7
Marta Luigina Mangini, <i>Il principio dell'iceberg. Scritture ad ban- chum iuris malleficiorum, Milano, secoli XIII-XIV</i>	»	33
Fabrizio Pagnoni, <i>Selezione e circolazione dei giudici ai malefici nel dominio visconteo fra Tre e Quattrocento</i>	»	61
Beatrice Del Bo, <i>Tutte le donne (del registro) del podestà fra cliché e novità</i>	»	83
Marina Gazzini, <i>Animali, colpa e castigo. Prodromo per nuove ricer- che sull'area italiana</i>	»	107
Chiara Valsecchi, «per viam inquisitionis». <i>Note sul processo cri- minale a Milano in un'età di transizione</i>	»	127
Alessandra Bassani, <i>Le assoluzioni nel Liber comunis potestatis Mediolani: riflessioni sull'ipotesi di una giustizia giusta</i>	»	177
Roberto Isotton, <i>La repressione dei reati di furto e rapina nel Liber sen- tentiarum potestatis Mediolani del 1385: acquisizioni e questioni aperte</i>	»	205
Raffaella Bianchi Riva, <i>Iniuria e insultus tra diritto e politica. Le of- fese alle magistrature comunali nella legislazione statutaria e nella prassi giudiziaria in età viscontea</i>	»	239
Marta Calleri, <i>Savona 1250. Il Cartularium del podestà</i>	»	265
Maddalena Modesti, <i>Le carte di corredo del podestà di Bologna (prima metà XIV sec.). Percorsi diplomatistici</i>	»	285
Antonio Olivieri, <i>La giustizia e i suoi riflessi fiscali nella documenta- zione giudiziaria vercellese della fine del Trecento: iter amministrativi e tecniche notarili</i>	»	327
Corinna Drago Tedeschini, <i>Echi di giustizia criminale in documenti pugliesi del XIV secolo</i>	»	357
Giovanni Minnucci, <i>Intorno al Liber sententiarum potestatis Me- diolani e ad altre fonti giudiziarie. Alcune note conclusive</i>	»	373

NOTARIORUM ITINERA

DIRETTORE

Antonella Rovere

COMITATO SCIENTIFICO

Michel Balard - Marco Bologna - Francesca Imperiale - Grado Giovanni Merlo - Antonio Padoa Schioppa - Vito Piergiovanni - Gian Maria Varanini

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Giuliana Albini - Laura Balletto - Alessandra Bassani - Ezio Barbieri - Marina Benedetti - Roberta Braccia - Marta Calleri - Giuliana Capriolo - Cristina Carbonetti - Pasquale Cordasco - Maura Fortunati - Maria Galante - Stefano Gardini - Mauro Giacomini - Paola Guglielmotti - Sandra Macchiavello - Maddalena Modesti - Antonio Olivieri - Paolo Pirillo - Antonella Rovere - Lorenzo Sinisi - Claudia Storti - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO EDITORIALE

Marta Calleri - Sandra Macchiavello - Antonella Rovere - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO SITO

Stefano Gardini - Mauro Giacomini

RESPONSABILE EDITING

Fausto Amalberti

✉ notariorumitinera@gmail.com

Direzione e amministrazione: P.zza Matteotti, 5 - 16123 Genova

🌐 <http://www.storiapatriagenova.it>

ISBN - 978-88-97099-68-0 (ed. a stampa)

ISSN 2421-2377 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-70-3 (ed. digitale)

ISSN 2499-8109 (ed. digitale)

finito di stampare febbraio 2021
C.T.P. service s.a.s - Savona

ISBN - 978-88-97099-68-0 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-70-3 (ed. digitale)

ISSN 2421-2377 (ed. a stampa)

ISSN 2499-8109 (ed. digitale)